



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

digi



L'ECO-MAFIA E IL TRASPORTO ILLEGALE DI RIFIUTI PERICOLOSI IN ALTOMARE

Licia Siracusa

Palermo 13 maggio 2022

La nozione di “*ecomafia*”

- Con il termine “*ecomafia*” si fa riferimento al fenomeno delle associazioni criminali, anche di stampo mafioso, dedite o coinvolte nella commissione di illeciti ambientali (soprattutto nella gestione, smaltimento e nel traffico illecito di rifiuti).
- Coniata nel 1997 dall’associazione Legambiente in occasione della pubblicazione del primo **Rapporto annuale sulle Ecomafie**, tale espressione è oramai entrata a far parte del linguaggio comune.

La duplice accezione del termine “*ecomafia*”

L'espressione “*ecomafia*” evoca sostanzialmente due distinti fenomeni:

a) la realizzazione in forma sistematica di illeciti ambientali da parte di organizzazioni criminali, con conseguente creazione di un sistema illegale di sfruttamento e di trasformazione dell'ambiente; soprattutto nel settore dello **smaltimento di rifiuti**.

b) lo svolgimento di attività economiche *lecite* caratterizzate da un certo livello di compenetrazione delle organizzazioni criminali (sviluppo di sinergie tra imprese illecite e imprese lecite).

Dimensioni del fenomeno

- Circa il 15% di tutte le spedizioni transfrontaliere in Ue ha ad oggetto i rifiuti.
- Nel 2016, circa 3,1 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica sono stati esportati dall'EU verso paesi extra-UE.
- Nel 2018, circa 7 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi sono state legalmente spedite e movimentate da uno Stato UE verso un altro stato UE (circa il 10% del totale di rifiuti pericolosi prodotti in UE).

Dimensioni del fenomeno

- Nel 2016, ONU e Interpol hanno stimato che la perdita economica globale legata ai crimini ambientali sia a circa 259 miliardi di dollari, con un aumento del 5-7% annuo.
- La *criminalità ambientale* è la quarta più grande attività criminale al mondo dopo il contrabbando di droga, la contraffazione e la tratta di esseri umani.
- Si stima che nell'UE le entrate annue derivanti dal traffico illecito di rifiuti non pericolosi oscillino tra 1,3 miliardi di EUR e 10,3 miliardi di EUR e per il traffico di rifiuti pericolosi tra 1,5 miliardi di EUR e 1,8 miliardi di EUR,

Caratteristiche del fenomeno

Pluralità di *modus operandi*

- riempimento di cave, stoccaggio in siti abusivi, falsificazione di documentazione (c.d. “giro bolla”, modifica dei codici identificativi CER), simulazione di trattamenti o miscelamenti per declassare la tipologia del rifiuto, sversamento dei liquidi direttamente nei terreni, tombamento (seppellimento) nelle fondamenta di edifici o al di sotto del manto stradale, incendio doloso, «navi a perdere» etc.

High- profit and low cost

- valore complessivo globale del commercio e dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi oscillante tra 10 e 12 miliardi di dollari l'anno (*Report on Environmental Crime*, EnviCrimeNet maggio 2016)

Mercato globale parallelo

- Transnazionalità (*Global Toxic Colonialism* e conseguente *forum shopping*);
- coinvolgimento imprese lecite allettate dall'abbattimento dei costi di smaltimento;
- monopolio della criminalità organizzata che ne ricava ingenti profitti;

**Assenza di vittime
“in carne ed ossa”**

- Conseguenze lesive a lungo termine su ambiente e individui

**Fenomeno di
propulsione
criminale**

- Connessione con altri gravi crimini (frode, corruzione, reati tributari etc.)

Le caratteristiche del fenomeno delle “ecomafie” nel settore dei rifiuti

- **High-profit and low-risk** (EnviCrimeNet, *Report on Environmental Crime*, maggio 2016; valore complessivo globale del commercio e dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi oscillante tra 10 e 12 miliardi di dollari l’anno).
- Lo smaltimento illecito di rifiuti come “**mercato globale parallelo**” con le seguenti caratteristiche:
 - a) coinvolgimento delle imprese lecite che grazie ad esso “abbattono” i costi dello smaltimento;
 - b) monopolio della criminalità organizzata che ne ricava ingenti profitti;
 - c) transnazionalità, correlata al fenomeno del “*Toxic Colonialism*” globale (e conseguente *forum shopping*).

Le caratteristiche del fenomeno delle “ecomafie” nel settore dei rifiuti

- Smaltimento illegale e commercio illegale di rifiuti tossici: una delle 5 *key areas* del reato ambientale organizzato transnazionale

(*United Nations Environment Programme*)

Il contrasto al fenomeno sul versante delle fonti internazionali

- Assenza di una fattispecie comune che incrimini o definisca i requisiti minimi del traffico illecito di rifiuti svolto in forma organizzata e di una NOZIONE UNITARIA di traffico illecito.
- Unica fonte normativa impositiva di obblighi di incriminazione in tale ambito: la **Convenzione di Basilea** (5 maggio 1992; mod. nel 2001 dall'OCSE) riguardante il controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e non (firmata da 189 Stati e dall'UE; non ratificata da USA e Haiti)

La Convenzione di Basilea

Il principale e più ampio trattato internazionale in materia di rifiuti pericolosi e altri rifiuti.

OBIETTIVI:

- Riduzione della produzione di rifiuti pericolosi;
- Riduzione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;
- Incremento del livello di sicurezza nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- Controllo rigoroso dei movimenti transfrontalieri di rifiuti basato sulla notifica e sul consenso preventivo informato.

La Convenzione di Basilea: emendamento sul divieto di esportazione

- Emendamento sul divieto di esportazione adottato il 22 settembre 1995.
- Entrato in vigore soltanto il 5 dicembre 2019.
- Adottato sulla base della Convenzione, vieta l'esportazione di rifiuti pericolosi da parte degli Stati dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OECD), dell'UE e del Lichtenstein verso altri paesi.
- Ne fanno parte 100 Paesi.

La Convenzione di Basilea: definizioni

- **RIFIUTO**: le sostanze o gli oggetti che si eliminano, che si ha l'intenzione di eliminare o che si è tenuti a eliminare in virtù delle disposizioni del diritto nazionale (art. 2 par.1).
- **MOVIMENTO OLTRE FRONTIERA** qualsiasi movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in provenienza da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di uno Stato verso o attraverso una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un altro Stato, oppure verso o attraverso una zona non sottoposta alla giurisdizione nazionale di alcuno Stato, a condizione che almeno due Stati siano interessati dal movimento (art. 2 par.3).
- **RIFIUTI PERICOLOSI**: le sostanze indicate nell'allegato I della Convenzione o definite tali dalle normative nazionali.

La Convenzione di Basilea: definizioni

- **RIFIUTI PERICOLOSI:** le sostanze indicate nell'allegato I della Convenzione, solo se presentano una delle caratteristiche di pericolosità indicata all'allegato III e quelle definite tali dalle normative nazionali.

Solo nel 2021 sono stati inseriti nell'all. I i rifiuti di plastica.

- **ALTRI RIFIUTI:** i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell'allegato II e che sono oggetto di movimenti oltre frontiera.

La Convenzione di Basilea

- **OBBLIGO DI INCRIMINAZIONE:** traffico illecito di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (art. 4 par. 3).
- **DEFINIZIONE DI TRAFFICO ILLECITO** (art. 9): *movimento transfrontaliero di rifiuti* eseguito senza il rispetto delle procedure di notifica agli Stati interessati, senza il consenso di questi, o con consenso ottenuto mediante falsificazione o con falsa dichiarazione; con modalità tale da comportare uno smaltimento non conforme alle disposizioni della Convenzione.

■ ELEMENTI DEL FATTO:

- 1) Movimento **transnazionale** di rifiuti (trasferimento da un paese ad un altro);
- 2) Violazione delle procedure relative alla notifica e al consenso informato;
Oppure,
- 3) Conseguente preordinata eliminazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in violazione delle disposizioni della convenzione (evento di danno). (art. 9 lett e).


NOTE:

- Sostanziale asimmetria tra la definizione di “**traffico illecito di rifiuti**” (esclusivamente: movimento transfrontaliero illegale) e la varietà di condotte che invece connotano tale fenomeno e che possono riguardare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti.
- Assenza del **dolo di profitto** (il movente di lucro non è elemento del fatto tipico).

La Convenzione di Basilea: i limiti

- Rinvio alla legislazioni nazionali per l'identificazione e la classificazione dei rifiuti pericolosi (rischio di forti disomogeneità).
- Vaghezza delle prescrizioni (soprattutto sul versante dei vincoli di cooperazione tra Stati).
- Disomogeneità delle risposte sanzionatorie a livello nazionale.
- Incriminazione di un solo segmento del ciclo illecito dei rifiuti (il movimento transfrontaliero).

Il ciclo dei rifiuti



Prospettive future

- 1) Inglobamento nell'alveo del diritto penale internazionale (es. traffico illecito commesso nel contesto di conflitti armati);
- 2) *Linkage* con gli strumenti normativi previsti per il contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Risoluzione ONU n. 10/6 del 16 ottobre 2020

Conferenza Stati parte-Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale

4. ***Calls upon*** States parties to the Convention to make crimes that affect the environment, in appropriate cases, **serious crimes**, in accordance with their national legislation, as defined in article 2 (b) of the Convention, in order to ensure that, where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group, effective international cooperation can be afforded under the Convention.

5. ***Urges*** States parties to take measures, consistent with their legal principles, **to ensure that legal and natural persons involved in transnational organized crimes that affect the environment and related offences covered by the Convention are held accountable** and recalls, in this regard, article 10 of the Convention under which States parties shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions;

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo: le fonti

- Direttiva 84/631/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1984 relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi;
- Direttiva 2008/98 del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- Regolamento(CE) n.1013/2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente.

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo

- **Direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente.**
 - Tra i tipi di condotte penalmente rilevanti, non figura il traffico illecito di rifiuti realizzato in forma organizzata o nel contesto di organizzazioni criminali; né si prevede un aumento di pena per i casi in cui i reati ambientali siano commessi da un gruppo criminale organizzato.
- **L'art. 3 lett. b)** prevede l'obbligo di incriminare la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo

- L'art. 3 lett. c) prevede l'obbligo di incriminare la **spedizione illegale transfrontaliera di rifiuti**, riguardante una quantità non trascurabile di rifiuti, così come definita all'art. 2 par. 35 *Regolamento* (CE) n.1013/2006 che ha recepito la Convenzione di Basilea.
- ove la pena prevista non sia inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, il traffico transfrontaliero di rifiuti può tuttavia rientrare tra i reati scopo del gruppo criminale organizzato, ai sensi della Decisione quadro 2008/841/GAI sul crimine organizzato.

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo

Regolamento (CE) n. 1013/2006

- 1) Nessuna definizione di *traffico illecito*.
- 2) Costituisce **spedizione illegale** la spedizione di rifiuti eseguita in violazione dei vincoli e delle procedure prescritte dalla normativa europea (sostanziale continuità normativa con il precedente regolamento – si tratta essenzialmente di inosservanza di obblighi formali)

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo: prospettive future

- **Council conclusions on countering environmental crime of December 2016:** Commissione incaricata di monitorare l'efficacia della legislazione dell'UE nel campo della lotta alla criminalità ambientale
- ***Piano d'azione dell'UE per combattere il traffico di specie selvatiche 2016:*** rivedere la politica e il quadro legislativo dell'UE in materia di criminalità ambientale, in linea con l'agenda europea sulla sicurezza, in particolare riesaminando l'efficacia della direttiva sulla criminalità ambientale, compresa le sanzioni penali applicabili al traffico di specie selvatiche in tutta l'UE.
- **Council Conclusions on setting the eupriorities for the fight against Organized and serious international Crimes between 2018 and 2021 -** affrontare il problema della criminalità ambientale ed in particolare la questione delle esportazioni illegali di rifiuti e del traffico illecito di specie selvatiche, come una priorità del ciclo programmatico dell'UE per il 2018-2021.

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo: prospettive future

- *Piano d'azione per migliorare la conformità e la governance in materia ambientale 2017*: indicare approcci strategici efficaci per il contrasto alla criminalità ambientale e di rafforzare gli strumenti di indagine e di vigilanza delle autorità giudiziarie nazionali e degli organi di vigilanza e di ispezione
- *Green Deal europeo” 2021*: la Commissione si è impegnata a promuovere l'azione dell'UE, dei suoi Stati membri e della comunità internazionale per intensificare gli sforzi contro la criminalità ambientale e a rivedere entro il 2021 l'intera normativa UE in materia di rifiuti.

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo: prospettive future

- 28 ottobre 2020: *Evaluation Report of Environmental Crime Directive* – Commissione europea.

AZIONI SUGGERITE:

- 1) Ridurre la vaghezza e la variabilità delle definizioni normative e migliorare le tecniche di incriminazione;
- 2) Standardizzare il livello delle sanzioni negli Stati membri;
- 2) Diversificare la tipologia di sanzioni;
- 3) Prevedere sanzioni pecuniarie per le persone giuridiche;
- 4) Estendere il campo di applicazione della direttiva ai nuovi settori della criminalità ambientale;
- 5) Rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto all'interno degli Stati membri, in particolare con quelle che combattono il riciclaggio di denaro, la frode e la criminalità organizzata, al fine di affrontare meglio i profitti illeciti della criminalità ambientale;

Il contrasto al fenomeno sul versante europeo: prospettive future

- 6) Adozione di misure per migliorare il *law enforcement* (ad es. specializzazione degli operatori delle forze dell'ordine);
- 7) chiarire il rapporto tra sanzioni penali e amministrative, ed eventualmente integrare un riferimento al principio del *ne bis in idem* nella direttiva, in linea con la giurisprudenza della CGUE.

Nel febbraio 2021, al gruppo di esperti europei incaricati la Commissione ha proposto la possibilità di considerare l'introduzione di un'aggravante per i casi in cui i crimini ambientali vengano commessi da gruppi criminali organizzati.

Proposta di direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale che sostituisce la Direttiva 2008/99/CE (15.12.2021)

Obblighi di incriminazione:

- ***spedizione di rifiuti*** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, se effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse (art. 3 lett. f);

Proposta di direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale che sostituisce la Direttiva 2008/99/CE (15.12.2021)

Obblighi di incriminazione:

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (**gestione dei rifiuti**), se l'azione illecita:
 - i) riguarda i rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e concerne quantità non trascurabili;
 - ii) riguarda rifiuti diversi da quelli di cui al punto i) e provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

Proposta di direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale che sostituisce la Direttiva 2008/99/CE (15.12.2021)

Si stabilisce che la normativa nazionale debba fissare l'entità dello sfioramento dei valori tabellari idoneo ad integrare il requisito della “*quantità non trascurabile*” di rifiuti o sostanze nocive, per le fattispecie che puniscono la gestione illecita dei rifiuti ed il traffico illecito di materiale radioattivo (art. 3, n. 5 lett. b).

Ordinamenti a confronto: GERMANIA e SPAGNA

- Assenza di una **fattispecie incriminatrice ad hoc** per il contrasto al fenomeno del traffico illecito di rifiuti gestito dalla criminalità organizzata;
- Incriminazione della **gestione illecita dei rifiuti** (in **DE**, par. 326 StGB – trattamento illecito (raccolta, trasporto, trattamento, utilizzo, deposito etc.) di rifiuti pericolosi o idonei ad inquinare; la spedizione illecita è punita ai parr. 18 a) e 18b) della **legge sulla spedizione di rifiuti** → si incrimina la spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e non, eseguita in violazione delle prescrizioni della normativa UE; in **SP**, art. 326 *codigo penal* incrimina la gestione illecita di rifiuti; il CPV punisce chi trasferisce una quantità non trascurabile di rifiuti in uno dei casi indicati dal diritto dell'Unione europea, in tema di trasferimento di rifiuti).

Ordinamenti a confronto: **GERMANIA** e **SPAGNA**

- In **DE**, i rifiuti pericolosi vengono definiti attraverso una serie di formule descrittive (rifiuti che contengono o possono generare veleni, agenti patogeni dai quali possano derivare malattie pericolose per gli uomini o gli animali, rifiuti cacerogeni etc.
- **Nella Convenzione di Basilea:** rifiuti di cui all'all. I e quelli definiti tali dalle rispettive legislazioni nazionali.

4. Il contrasto al fenomeno sul versante del diritto interno

Vengono in rilievo tre distinte incriminazioni

Traffico illecito di rifiuti

(art. 259 Dlgs. n. 152/2006):
spedizione di rifiuti che
costituisce traffico illecito ai
sensi dell'art. 26 Regolamento
CEE n. 259/1993
(contravvenzione)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Dlgs. n.152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdieces c.p.;
prima art. 260 Dlgs n.152/2006).

Ambiguità della nozione di *traffico illecito*

- Ai sensi dell'art. 259 TUAMB: spedizione illegale transnazionale.
- Ai sensi dell'art. 452 quaterdecies c.p. sia il trasporto e la spedizione, sia la gestione illecita dei rifiuti (... *cede, riceve, trasporta, importa o comunque gestisce abusivamente ...*), al fine di profitto.
- Nelle fonti sovranazionali: la spedizione illegale transfrontaliera.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUAMB)

- Si puniscono: a) la spedizione transfrontaliera che costituisce traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE n. 259/1993; b) la spedizione transfrontaliera di rifiuti elencati nell'allegato II (cioè destinati al recupero) del citato regolamento.
- a) *spedizione illegale di rifiuti*: effettuata senza previa notifica alle autorità interessate; senza autorizzazione delle autorità competenti; con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni; o frodi; in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; in modo che il recupero e lo smaltimento sia in contrasto con la normativa europea; in contrasto con alcuni articoli del regolamento ivi richiamati.
- b) *spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II*: obblighi in capo al detentore di carattere amministrativo (indicare indirizzo, descrizione commerciale del rifiuto, quantità etc.)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TU AMB)

- Errato rinvio al Regolamento del 1993 e non al nuovo Regolamento n. 1013/2006, che, come detto, non contiene una espressa definizione di traffico illecito ma fa esclusivo riferimento alla nozione di *spedizione illegale di rifiuti* (*problema terminologico*).
- Norma penale in bianco che pone problemi di compatibilità con la riserva di legge, considerato il RINVIO FISSO alla fonte sovranazionale.
- Non perfetta coincidenza tra le condotte descritte nel nuovo regolamento e le condotte indicate nel precedente reg.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452 quaterdecies c.p.)

- Introdotto con la **L. 93/2001** su proposta dei lavori della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle “*Ecomafie*” istituita nel 1997; in seguito, travasato nel Testo Unico dell’Ambiente del 2006, all’art. 260 e nel 2018, con la legge n. 21/2018, trasposto nell’art. 452 *quaterdecies* c.p.
- La primigenia **finalità politico/criminale**: contrastare il fenomeno delle attività criminose che, impiegando le modalità operative tipiche delle associazioni criminali di stampo mafioso, offendono l’ambiente attraverso il traffico e lo smaltimento abusivo di rifiuti.
- Tuttavia, **la fattispecie non è costruita secondo il modello tipico delle fattispecie di tipo associativo** (artt. 416 e 416 bis c.p.) → pluralità di condotte che devono realizzarsi nel contesto di una **struttura organizzata** tendenzialmente destinata ad operare con continuità.

I RAPPORTI CON LE FATTISPECIE DI STAMPO ASSOCIATIVO

- Si ammette la possibilità di un **concorso materiale** tra il reato di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti ed i reati associativi, dato che:
 - 1) il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti può realizzarsi anche in forma *monosoggettiva*;
 - 2) esso può costituire l'oggetto del programma del sodalizio criminoso.

(Cass. pen. 15 gennaio 2020, n. 1429 spedizione illegale in Cina di rifiuti speciali).

L'aggravante “ecomafiosa” (art. 452 octies c.p.)

L'aggravante prevede un aumento di pena **sino ad un terzo** nei seguenti casi:

1. L'associazione per delinquere “**è diretta in via esclusiva e concorrente**” allo scopo di commettere i delitti di cui al nuovo titolo (*delitti contro l'ambiente*);
2. L'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. “**è finalizzata**” a **commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis** (*delitti contro l'ambiente*);
3. Quando la stessa associazione di cui all'art. 416 bis è finalizzata “*all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale*”.

5.2 Ratio dell'aggravante “*ecomafiosa*” (art. 452 octies c.p.)

RATIO della disposizione:

- Rafforzare – sul versante sanzionatorio – la risposta penale al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e del crimine organizzato in generale nel settore degli illeciti ambientali.
- Più in generale, rafforzare il contrasto alle forme di criminalità ambientale di tipo “organizzato”.

Intervento che si innesca nel solco di una tendenza a prevedere aggravamenti di pena per i reati associativi finalizzati al compimento di specifiche tipologie di illeciti (commi 6 e 7 dell'art. 416 c.p., ipotesi aggravate – favv. immigr., tratta di esseri umani, sfruttamento prostituzione).

6. L'aggravante "ecomafiosa" (art. 452 octies c.p.): le critiche

Profili critici :

1. Dubbi di costituzionalità per violazione del **principio di proporzione** dato il minore trattamento sanzionatorio di associazioni finalizzate alla commissione di reati ben più gravi, nella loro singola cornice edittale, rispetto a quelli ambientali.

2 Dubbi sulla collocazione topografica: perché l'aggravante è stata inserita nel titolo del codice penale che punisce i delitti ambientali e non direttamente, come è stato invece per altre fattispecie, negli artt. 416 e 416 bis c.p.?

2 Effetti del bilanciamento: In concreto, il rafforzamento sanzionatorio potrebbe essere mitigato dal concorso di altre circostanze e dal cumulo giuridico applicabile in caso di concorso tra reato associativo e singoli reati scopo.

L'aggravante “ecomafiosa” (art. 452 octies c.p.): terza forma

- ◆ **Al comma 3: aumento di pena sino un terzo** quando l'associazione di stampo mafioso sia finalizzata *“all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale”*.
- riguarda soltanto criminalità organizzata di stampo mafioso;
- colpisce i fenomeni di infiltrazione sistematica della stessa nell'attività della pubblica amministrazione, al fine di ottenere illecitamente autorizzazioni, concessioni, appalti etc. nel settore dell'ambiente.

L'aggravante “*ecomafiosa*”: terza forma. Problemi applicativi

- Identità rispetto all'**elemento costitutivo** della fattispecie di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p. co. 3 “*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale*”).

Violazione del NE BIS IN IDEM?

L'aggravante eco-mafiosa e i pubblici agenti

Il terzo comma dell'art. 452 octies c.p. prevede infine un **aumento di pena sino alla metà**, se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

PROFILI CRITICI :

- a) violazione del principio di proporzione e di parità di trattamento (perché l'aumento non è previsto quando sia coinvolto un funzionario addetto a servizi di altro genere, per es. tributari et..?)
- b) dal punto di vista soggettivo: occorre che i compartecipi conoscano la qualità di pubblico agente del concorrente?
- c) sul versante pratico: difficoltà di distinguere i casi di pubblici funzionari concorrenti esterni dai casi dei pubblici funzionari organici all'associazione (vi è infatti il rischio che nel settore della criminalità ambientale la magistratura tenda a considerare sempre il funzionario corrotto o connivente un affiliato all'organizzazione).

Altri problemi applicativi

- **Aggravante teleologica ambientale** (art. 452 novies c.p. prima parte: reati commessi allo scopo di eseguire uno o più delitti ambientali contemplati nel codice, nel TUAMB o in altra fonte di legge).

PROBLEMI:


- 1) Applicabile ai casi di ass. finalizzata alla commissione di illeciti penali ambientali?
- 2) Sovrapposibilità con aggr. ex art. 452 octies c.p.
- 3) Il fine di commettere illeciti penali è elemento costitutivo del reato associativo.

Altri problemi applicativi

- **Aggravante teleologica ambientale** (art. 452 novies c.p. seconda parte: se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme a tutela previste dal TUAMB o contenute in altra legge a posta a tutela dell'ambiente – anche violazioni di natura amministrativa).

PROBLEMI:

- 1) Se le violazioni sono di natura penale, sovrapposibilità con l'aggr. di cui all'art. 452 octies c.p. prima e seconda forma (cumulo di aggravanti).



Grazie per l'attenzione!